

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-288 del 20/01/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Soc. Agr. Castiglione Biogas srl, con sede legale in Comune di Cesena (Fc), via Vittorio Borghesi n. 21 e attività di produzione di biometano ubicata in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera snc. Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-26 del 07/01/2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-299 del 19/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Soc. Agr. Castiglione Biogas srl**, con sede legale in Comune di Cesena (Fc), via Vittorio Borghesi n. 21 e attività di produzione di biometano ubicata in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera snc. **Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-26 del 07/01/2025.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2025-26 del 07/01/2025 a favore della Soc. Agr. Castiglione Biogas srl per l'attività di produzione di biometano, svolta nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, via Guarniera snc, comprensiva:

- dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);
- della comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE in data 31/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/138716 - pratica Sinadoc 25257/2025, dalla Soc. Agr. Castiglione Biogas srl (P.IVA 03978230401), con sede legale in Comune di Cesena (Fc), via Vittorio Borghesi n. 21 e attività di produzione di biometano ubicata in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera snc, per la modifica non sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** rilasciata da ARPAE SAC con la determina n.2025/26 sopra richiamata a seguito della :

- installazione di punto di consegna e metanodotto di connessione alla rete Snam Rete Gas;
- rinuncia alla postazione di carico con carro bombolaio;
- rinuncia all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca presente nel digestato;
- rinuncia alla costruzione di una prevasca;
- ed inoltre alle modifiche di dettaglio al reparto upgrading e alla sezione di caricamento biomasse;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto MASE n. 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR n. 286 del 14 febbraio 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006 recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **25257/2025**, emerge che:

- All'interno della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di PAS, la Società Castiglione Biogas s.r.l. ha presentato istanza per la modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE SAC con determina dirigenziale n. 2025 - 26 del 07/01/2025 in data 31/07/2025 a seguito della dismissione definitiva del punto di emissione E2 in quanto la Soc. Agr. Castiglione Biogas srl rinuncia alla installazione dell'impianto di strippaggio;

ARPAE con PG. 2025/187352 del 21/10/2025 ha inviato richiesta di integrazioni e la Soc. Castiglione ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita da ARPAE con PG. 2025/228402 del 22/12/2025;

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PG. 2026/8299 del 16/01/2026) ;

TENUTO CONTO che l'adozione e il rilascio della presente AUA per modifica non sostanziale sarà ricompresa nel procedimento di PAS in capo al comune di Ravenna;

ACCERTATO che la Ditta Soc. Agr. Castiglione Biogas srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 23/10/2025.

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Soc. Agr. Castiglione Biogas srl, nel rispetto di condizioni

e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano sita in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera snc e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2025/26 del 07/01/2025, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della **Soc. Agr. Castiglione Biogas srl** (P.IVA 03978230401), con sede legale in Comune di Cesena (Fc), via Vittorio Borghesi n. 21 e attività di produzione di biometano ubicata in Comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, via Guarniera snc, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato;

- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e Piano di gestione delle aree esterne - modificato;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato - modificato

2.b) **Rimane invariato tutto quanto indicato nella Determina Dirigenziale n.2025/26 del 07/01/2025, non oggetto della presente modifica non sostanziale;**

2.c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

3. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI MANTENERE invariata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA rilasciata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA	<p>Pratica Sinadoc 25257/2025</p> <p>La ditta Soc. Agr. Castiglione Biogas srl svolge attività di produzione di biometano . La ditta con la modifica in oggetto prevede la dismissione definitiva del punto di emissione E2 in quanto la Soc. Agr. Castiglione Biogas srl rinuncia all'installazione dell'impianto di strippaggio.La ditta rinuncia inoltre alla costruzione di una prevasca, ma intende svolgere modifiche di dettaglio del reparto upgrading e alla sezione di caricamento biomasse.</p> <p>Sono presenti le seguenti emissioni puntuali relative a questi punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un cogeneratore (E1) alimentato a biogas avente una PTN dichiarata pari a 1,517 MWth come risulta dalla scheda tecnica presentata; • Fase di upgrading del biogas a biometano, costituita al 99.5% da CO2 di origine biologica e da impurità in tracce (E3); • Torcia di emergenza dimensionata secondo i criteri previsti dalla DGR 1495/2011 integrata anche dal sistema di produzione di energia elettrica e calore funzionale all'impianto di produzione del biometano (E4). 																								
CONDIZIONI E INDICAZIONI	<p>Il rilascio della presente AUA per modifica non sostanziale è condizionata dal rispetto dei seguenti valori limite di emissione:</p> <p style="text-align: center;"><u>PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE ALIMENTATO A BIOGAS - PTN 1,517 MWt E PTE 635 KWe</u></p> <table border="1" data-bbox="529 1256 1185 1601"> <tr> <td>Portata umida</td> <td>2600</td> <td>Nmc/h</td> </tr> <tr> <td>Portata secca</td> <td>2300</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>Altezza minima</td> <td>10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>Durata</td> <td>24</td> <td>h/g</td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>457</td> <td>°C</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Concentrazione massima ammessa di inquinanti :</p> <table border="1" data-bbox="529 1718 1185 2078"> <tr> <td>NOx</td> <td>190</td> <td>mg/Nmc</td> </tr> <tr> <td>SOx</td> <td>60</td> <td>mg/Nmc</td> </tr> <tr> <td>COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano)</td> <td>40</td> <td>mg/Nmc</td> </tr> </table>	Portata umida	2600	Nmc/h	Portata secca	2300	m	Altezza minima	10	m	Durata	24	h/g	Temperatura	457	°C	NOx	190	mg/Nmc	SOx	60	mg/Nmc	COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano)	40	mg/Nmc
Portata umida	2600	Nmc/h																							
Portata secca	2300	m																							
Altezza minima	10	m																							
Durata	24	h/g																							
Temperatura	457	°C																							
NOx	190	mg/Nmc																							
SOx	60	mg/Nmc																							
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano)	40	mg/Nmc																							

CO	300	mg/Nmc
Composti del Cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. **Si precisa che i limiti di emissione relativi agli ossidi di azoto ed al monossido di carbonio potrebbero essere sostituiti con valori più restrittivi secondo quanto previsto dalla Norme Tecniche di Attuazione del Pair 2030 della Regione Emilia - Romagna all'art. 25 comma 2, determinati secondo i criteri previsti al § 11.4.3.4. della Relazione Generale di Piano, nell'eventualità dell'emanazione di un provvedimento generale o legge ai sensi dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi oppure di un provvedimento di attuazione sulla qualità dell'aria ai sensi dell'art. 271 comma 4 del suddetto decreto.**

L'impianto è dotato di due sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera:

- sistema di gestione della miscela magra, tipo Leanox®, che consente di abbattere le emissioni di NOx agendo in continuo sull'aria di alimentazione del motore;
- sistema con pastiglia catalitica, per abbattere le emissioni di CO. I valori tecnologici indicati sono stati ricavati dalla scheda tecnica riportata all'interno della Relazione AUA, Allegato n. 3_8.2. "AUA Relazione Tecnica" rev. 02 del 09/12/2024;

PUNTO DI EMISSIONE E3 – IMPIANTO UPGRADING BIOMETANO

Portata massima	402	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	30	°C

Per tale emissione non si indicano limiti specifici, la concentrazione dichiarata per tale emissione di metano è < 1% § 2.12.9 Allegato n. 2_1.1. "Relazione tecnica rev 01" di novembre 2024.

PUNTO DI EMISSIONE E4 – TORCIA DI EMERGENZA CHIUSA (invariata rispetto all'esistente)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	950	°C

La torcia di emergenza congiuntamente al cogeneratore E1 risulta conforme a quanto previsto nella DGR 1495/2011 (5<h<6). Nel conteggio riportato nella revisione 1 della Relazione Tecnica viene erroneamente riportato una alimentazione al cogeneratore E1 di 345 Nm³/h di biogas, il valore nominale con PCI teorico a 5,5 kWh/Nm³ è dai dati tabellari del motore 276 Nm³/h. Questa differenza, comunque non la conformità a quanto previsto dalla DGR 1495/2011 poiché il calcolo con il dato tabellare del consumo di biogas al motore porta ad un valore di 5,6 h < 6 (invece di 5,1 h). La base di calcolo è il volume delle cupole gasometriche pari a 4900 Nm³ diviso la capacità di torcia 600 Nm³/h + biogas al generatore 276 Nm³.

PRESCRIZIONI

- 1. Per l'impianto di cogenerazione afferente al punto di emissione E1, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
- 2. Per il punto di emissione E3 – upgrading, nella fase di esercizio ordinario, dovrà essere effettuato un controllo di verifica del dato di progetto relativo alle emissioni in atmosfera di metano.**
3. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I

alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	
<p>Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. <p>13. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore</p>	

indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. I **camini di emissione afferenti ai punti E1 e E3** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

15. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e

igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

16. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

17. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

18. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

19. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.

20. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che

consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

22. Rispetto alle emissioni potenzialmente odorogene, l'impatto odorogeno imputabile all'impianto sia tale da garantire, in condizioni di normale esercizio, il rispetto dei valori di accettabilità stabiliti dal Decreto Direttoriale MASE 309/2023. Come indicato dalla DGR 1495/2011, l' Ditta **deve prevedere il monitoraggio delle emissioni odorogene** che comprende sia prelievi alle sorgenti per la caratterizzazione della concentrazione odorigena all'emissione, che prelievi di aria ambientale a monte e a valle dello stabilimento rispetto alle condizioni di direzione del vento che caratterizzano il sito. Per gli aspetti tecnici non specificati nella DGR citata, si richiama il Decreto Direttoriale MASE 309/2023.

23. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **il 30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

24. Di indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo con frequenza annuale per il punto di emissione indicato con E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **i periodi di utilizzo della torcia (E4);**

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche e meteoriche e Piano di Gestione delle aree esterne

<p>INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA</p>	<p>Pratica Sinadoc 25257/2025</p> <p>La ditta Soc. Agr. Castiglione Biogas srl che è titolare di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano , ha presentato il progetto di modifica non sostanziale della determina dirigenziale n. 2025 - 26 del 07/01/2025 nella quale la ditta rinuncia all'impianto di strippaggio dell'ammoniaca presente nel digestato, alla costruzione di una prevasca, alle modifiche di dettaglio del reparto upgrading e alle modifiche di dettaglio alla sezione di caricamento biomasse;</p> <p>Le acque che si generano, sono acque reflue domestiche che recapitano in acque superficiali e acque di prima pioggia.</p> <p>La rete fognaria di stabilimento è così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rete di raccolta degli eluati della superficie di 6000 mq, raccoglie gli eluati che si generano dalla biomassa insilata all'interno delle trincee dove sono stoccate le biomasse. Le trincee sono sempre coperte con teloni in PVC per evitare il dilavamento della biomassa ivi depositata. Tali eluati sono raccolti e inviati alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Al fine di migliorare la qualità delle acque meteoriche di dilavamento che recapitano in acque superficiali, la ditta all'interno della presente progettazione, propone di rimuovere le valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea delle acque di prima pioggia, installate in sede di costruzione dell'impianto, per permettere l'invio alle vasche di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle trincee quando queste sono vuote. Tale modifica permette di separare in maniera definitiva la rete degli eluati dalla rete di raccolta delle acque di prima pioggia. La committenza ritiene che tale separazione possa garantire una migliore qualità dello scarico delle acque meteoriche in acque superficiali (scarico S1) ed al contempo assicuri all'impianto di digestione anaerobica un quantitativo annuo di acqua per la diluizione delle biomasse; • La rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia esistente è a servizio di una superficie di piazzale pari 4385 e raccoglie le acque meteoriche della viabilità interna e piazzale di manovra per il carico/scarico delle biomasse. Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte ed inviate al trattamento di prima pioggia costituito da n.2 vasche della capacità complessiva di 92 mc (46 mc cadauna). Successivamente le acque di seconda pioggia vengono inviate al bacino di invarianza idraulica e quindi allo scarico S1, mentre le acque di prima pioggia separate sono inviate alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Si sottolinea che al momento della costruzione dell'impianto, il dimensionamento della vasca di prima pioggia era stata calcolata considerando di raccogliere i primi 10 mm di pioggia, anziché i primi 5 mm, così come previsto dalla DGR 286/05 relativi però ad una superficie complessiva di 9.100 mq e quindi ben più ampia di quella ad oggi considerata. Si precisa che sulla linea di scarico che convoglia le acque
--	--

	<p>meteoriche dal bacino di laminazione alle acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile) V2, al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rete fognaria di raccolta delle acque di prima pioggia di progetto (ampliamento) è a servizio di una superficie di piazzale pari 2.215 e raccoglie le acque meteoriche della nuova viabilità interna e piazzale di manovra, realizzata in stabilizzato, sulla quale non è previsto il transito dei mezzi potenzialmente sporcanti. Le acque meteoriche di dilavamento vengono raccolte ed inviate al trattamento di prima pioggia costituito da n.1 vasca di accumulo e sedimentazione della capacità di 14.6 mc e da un successivo trattamento di disoleazione all'interno di un sistema del volume di 2 mc. <p>Successivamente le acque di seconda pioggia vengono inviate al bacino di invarianza idraulica di nuova realizzazione e quindi allo scarico S3, mentre le acque di prima pioggia trattate, entro 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, sono inviate alla prevasca ed infine al trattamento presso l'impianto di digestione anaerobica. Il sistema di accumulo e raccolta delle acque di prima pioggia è stato dimensionamento considerando di raccogliere i primi 5 mm di pioggia, così come previsto dalla DGR 286/05. Si precisa che sulla linea di scarico che convoglia le acque meteoriche dal bacino di laminazione di nuova realizzazione, alle acque superficiali è posizionato un sistema di intercettazione e chiusura della rete (paratoia mobile) V1, al fine di evitare in casi di emergenza (sversamenti accidentali, incendi, ecc.) un potenziale scarico inquinante in acque superficiali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rete fognaria acque reflue domestiche - <p>Presso l'insediamento è presente un locale ad uso uffici/spogliatoio che non è oggetto di modifiche. Rimane pertanto confermato il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, con potenzialità 2 A.E. Rimangono pertanto confermate le prescrizioni e le valutazioni inserite nell'AUA Det-Amb. 2016-3342 del 15/09/2016, ad eccezione del riferimento della planimetria della rete fognaria (AUA .2 Planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ è stato predisposto un Piano di Gestione (AUA.4 Piano di Gestione Rev.00 Ottobre 2024), dove sono elencate, in relazione alla destinazione d'uso dei piazzali, la programmazione di pulizia degli stessi, le verifiche e il monitoraggio degli scarichi P1, P2 e P3. Per gli adempimenti delle operazioni sopra descritte è prevista la compilazione di check list a compilazione obbligatoria da parte di un responsabile e la tenuta di un registro delle analisi effettuate. E' inoltre previsto, come strumento di pulizia e gestione quotidiana dei piazzali, l'utilizzo di una pala gommata.
PRESCRIZIONI	<ol style="list-style-type: none"> 1. il degrassatore dovrà avere una capacità minima di 250 lt, mentre la fossa Imhoff dovrà avere una capacità minima di 500 lt; 2. Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;


3. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dovrà essere mantenuto sempre accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;

4. Dovrà essere data comunicazione della rimozione delle valvole presenti sulla linea degli eluati che la collegano con la linea di raccolta delle acque di prima pioggia;

5. al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del piano di gestione proposto, nonché degli interventi messi in opera per ridurre il carico organico delle acque meteoriche avviate a scarico in acque superficiali (S1), si richiede di effettuare per i primi due anni dal rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui all'oggetto, i monitoraggi previsti dal piano di gestione nei punti di P2 e P3 (P.c. sulla linea delle acque di seconda pioggia) con cadenza semestrale. Gli esiti dei campionamenti semestrali dovranno essere trasmessi non appena disponibili ad ARPAE ST ed ad ARPAE SAC;

6. In riferimento al punto 2.3 del Piano di gestione vengono identificati i punti di campionamento delle acque di seconda pioggia (P2 e P3), nei pozzetti identificati nella planimetria della rete fognaria Rev.02 del 09/12/2024, come P.c.5. Il Piano di Gestione delle aree scoperte aggiornato, costituirà parte integrante della presente AUA e le check list contenute all'interno dello stesso dovranno essere mantenute disponibili in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi;

7. la planimetria della rete fognaria (AUA Planimetria della rete fognaria - stato comparato, elaborato B.17.A), costituisce parte integrante della presente autorizzazione. La stessa planimetria deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.



- LEGENDA**
- 1. Ingresso
 - 2. Fossato
 - 3. Ingresso
 - 4. Fossa di accumulo
 - 5. Fossa di accumulo
 - 6. Fossa di accumulo
 - 7. Fossa di accumulo
 - 8. Fossa di accumulo
 - 9. Fossa di accumulo
 - 10. Fossa di accumulo
 - 11. Fossa di accumulo
 - 12. Fossa di accumulo
 - 13. Fossa di accumulo
 - 14. Fossa di accumulo
 - 15. Fossa di accumulo
 - 16. Fossa di accumulo
 - 17. Fossa di accumulo
 - 18. Fossa di accumulo
 - 19. Fossa di accumulo
 - 20. Fossa di accumulo
 - 21. Fossa di accumulo
 - 22. Fossa di accumulo
 - 23. Fossa di accumulo
 - 24. Fossa di accumulo
 - 25. Fossa di accumulo
 - 26. Fossa di accumulo
 - 27. Fossa di accumulo
 - 28. Fossa di accumulo
 - 29. Fossa di accumulo
 - 30. Fossa di accumulo
- Ingresso, ingresso
■ Ingresso, uscita
- Modulo di calcolo: 1/200

Sec. Agg.
CARTIGLIONE RIDGAR & C.
v. V. Anguillara, 11 - 00197 Roma (RM)

PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE E LA
PROTEZIONE DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
SULLE STRADE COMUNALI DI ROMA, ITALIA
CANTIERE: CANTIERE DI PROTEZIONE

Studio Associato NIE-MA
Ingegneri
Architetti

PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE E LA
PROTEZIONE DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
SULLE STRADE COMUNALI DI ROMA, ITALIA
CANTIERE: CANTIERE DI PROTEZIONE

ELTA PLANTWIREA SITE
PICOLETTA - STATO
COMPARATO

REVISIONE	DATA	NOTE

**Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione del digestato
(ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)**

<p>INTRODUZIONE e PARTE DESCRITTIVA</p>	<p>Pratica Sinadoc 25257/2025</p> <p>Il digestato risultante dal processo di digestione anaerobica corrisponde ad un quantitativo totale di 458.275 kgN/anno che si riducono a 439.944 kgN/anno considerando la perdita di azoto al campo del 4%. Esaminata la relazione denominata "42229832-Relazione_eliminazone_strippaggio_azoto" presentaya dalla Ditta in sede di integrazione documentale che comprende la Comunicazione di utilizzo agronomico vigente si constata che la società è in grado di garantire il completo utilizzo al campo dell'azoto prodotto. In conclusione l'azienda è in grado di garantire il completo utilizzo al campo dell'azoto prodotto.</p>
<p>PRESCRIZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La ditta dovrà mantenere in sede, a disposizione degli organi di controllo, le schede di sicurezze aggiornate relative ai prodotti coadiuvanti utilizzati in ricetta di alimentazione; • Lo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca <60% (ad esclusione degli insilati) dovrà essere di breve durata (non oltre le 72 ore), inoltre deve avvenire in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati; • Si confermano le 1600 tonnellate, come da precedente autorizzazione, come quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di deiezioni avicole (lettieria avicola e pollina) che avverrà al di sotto dell'apposita tettoia tamponata; • Lo stoccaggio della frazione palabile di digestato deve sempre essere coperto nel rispetto della DGR 1495/2011; • Devono essere rispettate le condizioni di copertura degli stoccaggi di digestato chiarificato dichiarate in progetto compresa la copertura delle vasche preesistenti con i leca balls; • Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio del digestato liquido di nuova realizzazione, compreso il manufatto utilizzato attualmente come digestore che verrà invece impiegato come stoccaggio, secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale della Regione Emilia-Romagna n.2/2024; • L'Azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione e di tenuta del Registro delle utilizzazioni; • L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque .

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.